

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CHAMBER MUSIC – A.P.S. - TRIESTE

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione di promozione sociale denominata "**Associazione Chamber Music - A.P.S.**", in seguito definita A.C.M. o Associazione.

La denominazione sociale dovrà intendersi integrata dell'acronimo "ETS" dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Trieste, via S. Nicolò 7 (ma potrà istituire altre sedi, uffici e unità operative in Regione Friuli Venezia Giulia).

L'A.C.M. è un'Associazione non governativa, apartitica e apolitica, senza scopi di lucro e agisce come libera associazione nazionale di individui e organizzazioni, aderenti agli scopi dell'A.C.M., come in seguito precisato. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'Associazione, nelle modalità precisate nel presente Statuto.

Art. 2 - La durata dell'Associazione è fissata sino al 30 (trenta) dicembre 2100 (duemilacento), ma potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 - L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, l'attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, riconducibili al disposto di cui alla lettera i) del citato articolo, ed in particolare:

- organizzare, pubblicizzare e curare lo svolgimento del Concorso Musicale per complessi da camera con pianoforte, denominato "Premio Trio di Trieste", Concorso che si propone di onorare a livello nazionale ed internazionale il nome del Trio di Trieste;
- organizzare e/o partecipare all'organizzazione di manifestazioni, concerti e rassegne musicali, sia in Italia che all'estero, anche con la sigla sintetica A.C.M.;
- promuovere lo sviluppo e le attività culturali in ambito regionale, extra regionale e europeo, dotandosi di strumenti e strutture in grado di sviluppare in ambito culturale le relazioni nazionali e internazionali della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- favorire la crescita della domanda e la formazione del pubblico, sostenendo programmi in decentramento e circuitando gli spettacoli realizzati dagli organismi del FVG e da organismi nazionali ed esteri, nonché collaborando attraverso programmi concordati con le autorità scolastiche e le Università;
- promuovere stagioni musicali in aree di interesse storico-turistico, architettonico e paesaggistico;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per favorire gli scopi dell'A.C.M. stessa, soprattutto in funzione di un ampliamento dell'attività di formazione e perfezionamento musicale (in collaborazione con i Conservatori, le Scuole di Perfezionamento e le Università), qualificazione e aggiornamento delle figure professionali operanti nell'ambito dello spettacolo musicale e della cultura in generale;
- favorire l'integrazione multi-etnica della cultura musicale;
- tutelare i valori legati alle tradizioni e alle lingue dialettali in campo musicale e corale promuovere la progettualità regionale, interregionale e con i Paesi confinanti, quale base per una progettualità europea, con organizzazione e gestione di programmi d'informazione e orientamento sull'europrogettazione culturale;
- svolgere attività di studio e ricerca nel settore dello spettacolo musicale;
- coordinare le residenze multidisciplinari presenti in ambito regionale;

- sostenere l'attività dei giovani autori, nonché compositori, solisti e formazioni cameristiche impegnate nell'innovazione del linguaggio, come pure l'imprenditoria giovanile impegnata nel campo dello spettacolo musicale.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere attività strumentali e secondarie per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, quali ad esempio la commercializzazione, con riferimento all'editoria, agli audiovisivi ed altri articoli accessori di pubblicità.

Art. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Comitato esecutivo ed inoltre da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 5 - L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi, anche liberali, di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Art. 6 - Possono far parte dell'A.C.M. tutte le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Possono altresì essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

I soci si dividono in:

- Soci onorari
- Soci benemeriti
- Soci sostenitori
- Soci ordinari.

Gli aspiranti Soci ordinari, sostenitori e benemeriti devono presentare richiesta scritta al Comitato esecutivo, il quale, vagliate le domande, s'impegna a fornire una risposta motivata entro i quindici giorni successivi. La deliberazione in merito all'approvazione della domanda di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso contrario, il Comitato esecutivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Decadono dalla qualità di Socio coloro che il Comitato esecutivo riterrà compiano attività contrarie alle finalità dell'Associazione, che col loro atteggiamento rechino pregiudizio al decoro della medesima o che non rispettino le norme del presente Statuto.

I Soci onorari saranno nominati dal Comitato esecutivo tra le personalità di chiara fama, nel mondo della cultura note per il loro interesse agli scopi dell'Associazione.

Potranno rientrare tra i Soci sostenitori e benemeriti persone singole o enti - sempre nei limiti sopra indicati - che diano un contributo finanziario di particolare rilievo, in grado di contribuire in maniera sostanziale alle spese sostenute dall'Associazione per le sue attività.

L'adesione all'Associazione comporta, per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea. La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie o comportamento contrastante con gli scopi statutari.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

Art. 7 - Tutti i Soci sono tenuti a versare una quota sociale annua fissa, la cui entità è stabilita dal Comitato esecutivo. I Soci, a fronte di ulteriori contributi finanziari stabiliti annualmente dall'Associazione o versamenti liberali di particolare rilievo, rientreranno rispettivamente nelle categorie indicate all'articolo 6 ed avranno diritto a proporzionali benefici connessi all'attività dell'Associazione.

Tutti i Soci devono versare la quota sociale entro il mese di gennaio.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Comitato esecutivo; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo PEC o raccomandata con A.R. Essi potranno estrarre copie a proprie spese.

Art. 8 - Gli organi dell'A.C.M. sono:

- Comitato esecutivo
- Assemblea dei Soci
- Organo di controllo, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto;
- Revisore legale dei conti, ove necessario.

Il Comitato esecutivo è composto da un numero minimo di cinque e massimo di sette membri. Il Comitato stesso elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Comitato esecutivo dura in carica cinque anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i membri del Comitato esecutivo possono essere riconfermati dall'Assemblea.

In caso di rinuncia di componenti del Comitato, la stessa ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti. In tal caso, la maggioranza dei componenti rimasti in carica provvede a sostituire i mancanti. I soggetti così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui venga meno per rinuncia la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, esso rimane transitoriamente in carica, provvedendosi alla convocazione immediata dell'assemblea per il rinnovo totale del Comitato esecutivo. In ogni altro caso all'incombente provvederanno i componenti transitoriamente in carica.

Art. 9 - L'Assemblea viene convocata annualmente dal Comitato esecutivo con invito che precede di almeno 10 giorni l'adunanza. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e delibera sull'approvazione del Bilancio presentato al termine di ogni esercizio sociale dal Comitato esecutivo entro 3 mesi dalla sua scadenza, e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale, ove necessario;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto. Essa:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

c) delibera, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio; si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 10 - Il Comitato esecutivo costituisce il gruppo di governo dell'A.C.M. e ha il potere di intraprendere tutti i passi necessari all'espletamento delle sue funzioni. Esso si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. Le adunanze del Comitato esecutivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica e quando siano presenti o informati della riunione i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Il Comitato esecutivo delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ad esso compete:

a) definire le iniziative culturali, gestire i fondi e stabilirne la destinazione;

b) redigere il bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; esso documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 in una annotazione in calce alla nota integrativa al bilancio.

c) ove siano superati i limiti di legge, redige il bilancio sociale che, a seguito dell'approvazione, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o pubblicare sul proprio sito Internet, secondo quanto è previsto dalla normativa sul Terzo Settore;

c) conferire mandati o incarichi ai componenti il Comitato esecutivo, ai Soci e collaboratori esterni, secondo le necessità legate alle finalità dell'Associazione, determinandone mansioni, compensi e durata delle prestazioni.

Art. 11 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuiti compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 12 - Il potere di rappresentanza generale è attribuito agli amministratori, i quali lo esercitano in via collegiale e lo manifestano a mezzo del Presidente.

Il Presidente del Comitato esecutivo rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività, ha la firma

sociale, cura l'osservanza dello Statuto e sottoscrive, assieme al Tesoriere (in forma disgiunta), gli eventuali conti correnti bancari e postali. Il Presidente può farsi sostituire dal Vice Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento.

Il Segretario generale è responsabile dell'ufficio di segreteria e cura l'esecuzione delle delibere e decisioni prese dal Comitato esecutivo.

Il Tesoriere è responsabile di tutti gli atti formali relativi alle spese dei fondi che appartengono all'A.C.M. Egli è tenuto a presentare una relazione-bilancio annuale, sullo stato economico dell'A.C.M., al Comitato esecutivo che, a sua volta, porterà la stessa a conoscenza dell'assemblea dei Soci.

Alla fine di ogni anno solare si procederà alla formazione di un rendiconto di esercizio, il risultato economico del quale verrà rilevato solo a fini contabili, non avendo l'Associazione alcuno scopo di lucro.

L'attività dell'A.C.M. si articola su programmi quadriennali e l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate. In particolare, verranno destinate a costituire un "Fondo rischi" per il ripianamento di eventuali perdite d'esercizio, ovvero al potenziamento dell'attività dell'A.C.M. o per l'acquisto di beni strumentali per il miglioramento dell'attività. Così pure dicasi per le quote associative, allorché accantonate per ripianare l'eventuale deficit d'esercizio.

Art. 13 - Il Presidente e il Segretario generale possono accettare fondi o donazioni in nome dell'A.C.M. al fine di sostenere le spese di attività dell'Associazione.

Art. 14 - All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 - L'organo di controllo può essere costituito, in via alternativa:

- da un Collegio dei Sindaci, formato da due o tre membri effettivi, anche non soci;
- da un Sindaco Unico, anche non socio.

Tale organo esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Comitato esecutivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Tale organo resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE